

R.G. n. 13638/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.	Antonio Diella	Presidente
Dott.	Salvatore Casciaro	Giudice
Dott. ssa	Ilaria Casu	Giudice rel. – est.

nel procedimento recante n. 13638/2018 R.G., degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 come proposto da nato il 10/01/1986 in Pakistan, con l'avv. Guzzo Roberto;

ricorrente

**nei confronti della
MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI** in persona del Ministro *pro tempore*;

resistente

**con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI**
sciogliendo la riserva assunta ha pronunciato il seguente;

OSSERVA

Il ricorrente, cittadino pakistano, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 avverso il provvedimento di diniego emesso il 16/08/2018 e notificato il 28/08/2018, con il quale la Commissione territoriale di Bari ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 (nella formulazione previgente applicabile al presente giudizio *ratione temporis*).

Il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Bari, non si è costituito in giudizio.

Il Pubblico Ministero, non comparso, ha tuttavia ricevuto comunicazione del procedimento.

Il richiedente, nato a Mardan-Pakistan, nel villaggio di Ghari Daulat Zai- Pakistan, di etnia pashtun appartenente al clan, ha raccontato dinanzi alla Commissione territoriale di Bari di aver completato gli studi nel 2011 conseguendo il diploma MBA, di aver fatto parte a Mardan di un organizzazione sociale denominata NRSP e, dopo gli studi, di aver lavorato alla reception con il padre presso l'albergo

Nello specifico, ha spiegato che il 10 dicembre 2011 sarebbero giunti nel suo albergo 15/16 uomini, intorno le ore 00.00 – 01.00, e che questi, armati, avrebbero chiesto di far sostare una notte uno dei loro componenti. A tale richiesta, il padre e il ricorrente avrebbero rifiutato, senonché questi uomini avrebbero puntato un'arma minacciando loro che

sarebbero stati uccisi qualora non avessero dato la stanza dell'albergo. Presi dalla paura il ricorrente e il padre avrebbero concesso la stanza e la mattina successiva, gli altri uomini sarebbero tornati per riprendere le armi. Lì, immediatamente, sarebbe sopraggiunta la polizia attaccandoli, per cui il padre e il ricorrente per una maggiore sicurezza sarebbero scappati in macchina e si sarebbero nascosti da

poiché ricercati dalla polizia e dai Talebani. Per non essere rintracciati questi avrebbero deciso di lasciare il villaggio e prima di partire avrebbero fatto rientro in casa, dove avrebbero trovato una lettera che minacciava sia il ricorrente che il padre di questi, che sarebbero stati uccisi poiché ritenuti colpevoli della morte di alcuni dei talebani presenti la mattina dello scontro, oltre che accusati di aver spionato il gruppo. Dopo tale episodio, questi sarebbero scappati a Mardan e due giorni dopo il padre essendosi trovato in casa, sarebbe stato ucciso dai Talebani i quali avrebbero rintracciato il loro indirizzo.

Ebbene il ricorrente dopo essere stato informato dalla madre della vicenda, e su suo consiglio avrebbe deciso di scappare dal suo paese, andando dapprima a Islamabad e poiché la zia materna avrebbe informato l'istante che i Talebani sarebbero riusciti tramite un lungo network a rintracciarlo, si sarebbe allontanato dal paese accordandosi con un trafficante. Dapprima si sarebbe fermato a Quetta, dopo in Iran, in Turchia e infine sarebbe giunto in Italia il 12 aprile 2012.

Ciò posto, deve osservarsi che i fatti narrati dall'odierno richiedente non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Per cui, condividendo quanto motivato nel provvedimento di diniego impugnato, permangono forti perplessità in ordine alla veridicità e alla credibilità di tutto quanto asserito dal ricorrente, alla luce del riferimento a circostanze che si palesano incoerenti e contraddittorie. In particolare, non può non rilevarsi che il ricorrente, in sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale competente, non fornisce alcun dettaglio in merito alla vicenda che lo ha coinvolto, anche su come la mattina successiva sia il ricorrente che il padre di questi siano riusciti a fuggire nonostante la polizia sia sopraggiunta.

Peraltro, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, deve rammentarsi che l'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007 richiede che le persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, qualora rinvenienti da soggetti non statuali, come nel caso in questione, siano tollerate dallo Stato di appartenenza o dai partiti o dalle organizzazioni internazionali che controllano lo Stato; in altri termini, è necessario che lo Stato di appartenenza o i partiti non possano o non vogliano fornire protezione.

Orbene, alla luce della soprarichiamata normativa, deve osservarsi che, nel caso in esame, non appare verosimile che il ricorrente tornando in Pakistan non possa ricevere assistenza dalle forze di polizia.

Escluso il diritto del richiedente al riconoscimento dello status di rifugiato, si ritiene neppure che il timore manifestato dal medesimo («...temo di essere ucciso, perché la situazione è ancora cattiva: le persone ancora vengono uccise...») rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007, atteso che non risulta in alcun modo provato che, rientrando nel paese d'origine, il ricorrente correrebbe il rischio effettivo di subire una condanna a morte o un'esecuzione della pena di morte ovvero una tortura o ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.

Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c) si osserva dal rapporto 2017 EASO che il PIPS (Pakistan Institute for Peace Studies) afferma che il TTP (Movimento Talebano Pakistano) ha condotto la maggior parte degli attentati terroristici nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa, seguito dai talebani locali e dal Jua. Il PIPS indica un lieve aumento degli attentati ad opera dei talebani locali nella provincia e ciò indica un «crescente livello di radicalismo e reclutamento, in quanto questi gruppi gestiscono autonomamente gli attentati». Secondo le segnalazioni, si nascondono tra la popolazione del Khyber Pakhtunkhwa membri dell'IS (Stato Islamico)...omissis... A febbraio del 2017, un convoglio dei Corpi di Frontiera è stato preso di mira a Charsadda. Il 15 febbraio 2017, un attentato suicida ha colpito alcuni giudici a Peshawar. Alla fine di febbraio 2017, vi è stato un attentato contro un tribunale di Charsadda in cui hanno perso la vita

cinque civili e ne sono stati feriti 15. L'8 maggio 2017, un'esplosione ha danneggiato l'entrata di una scuola a Urmur, e successivamente due poliziotti sono stati feriti da una bomba esplosa a bordo strada da ricollegare alla prima esplosione. Il 21 maggio 2017, sei poliziotti sono rimasti uccisi in due attacchi separati vicino a Peshawar" ed ancora "secondo i dati della relazione di analisi del primo trimestre del 2017 condotta dal CRSS, si sono registrate 148 vittime (81 morti, 67 feriti)" e che, un recente articolo di maggio 2018 dell'Express Tribune evidenzia che "Khyber-Pakhtunkhwa (K-P) ha visto sei attacchi terroristici ad aprile, in aumento rispetto ai tre di marzo. Dera Ismail Khan è stato il posto più violento della provincia dove cinque attacchi terroristici si sono verificati in aprile. Questi attacchi hanno ucciso un soldato dell'esercito e ferito altri 13"

(<https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415498ITN1.pdf>;

<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/asia-e-pacifico/pakistan/>;

<https://tribune.com.pk/story/1710263/1-44-lives-lost-29-terror-attacks-april/>).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve concludersi che sussistono i presupposti per un riconoscimento di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 in considerazione della mera provenienza geografica del richiedente, in quanto in detta zona vi è un particolare radicamento del fenomeno terroristico dei Talebani tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato nel senso di cui alla sentenza Diakité resa il 30 gennaio 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea vale a dire un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui alla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007 per l'intera popolazione civile.

Per le medesime ragioni, appare censurabile la mancata adozione del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 32 co. 6 d. lgs. n. 25/2008) né tantomeno dichiarare il diritto all' asilo costituzionale ai sensi dell'art 10 comma 3 Costituzione.

Giova osservare che, trattandosi di domanda incardinata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18 , recante <<disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione>>), essa resta insensibile alle innovazioni introdotte dal <<decreto sicurezza>>, e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle introdotte modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. l'art. 11 prel. c.c. in base al quale "...la legge non dispone che per l'avvenire"), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che "preesiste" al suo riconoscimento trovando origine nella peculiare condizione di privazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018 dove si afferma la natura dichiarativa e non già costitutiva della pronuncia giudiziaria resa sulla domanda di protezione umanitaria).

Si noti, per completezza, che l'art. 1, co. 9, del "decreto sicurezza" consente alla questura, nei procedimenti amministrativi pendenti e laddove sia stato accertato dalla Commissione territoriale il diritto alla protezione umanitaria in forza delle previgenti disposizioni, di dare ulteriore corso al procedimento con il rilascio del relativo permesso recante la dizione <<casi speciali>> a conclusione dell'iter amministrativo; orbene, stante (per converso) la natura di impugnativa giurisdizionale dell'eventuale ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/08 contro il diniego della Commissione territoriale in punto di protezione umanitaria -e, correlativamente, l'esigenza di evitare che i tempi del giudizio vadano a detrimento della parte che ha ragione-, è allora evidente che non può ritenersi preclusa, alla stregua della nuova disciplina, come introdotta in subiecta materia, la valutazione giudiziale di quelle che erano le condizioni sostanziali (pregresse) legittimanti la concessione della protezione umanitaria (quantunque ritenute inesistenti dalla Commissione territoriale nel provvedimento poi impugnato in via giurisdizionale).

Ebbene va ricordato che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali o internazionali, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età, ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a

rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona.

Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Al parziale accoglimento della domanda consegue la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente la protezione sussidiaria prevista dall'art.14 lettera c) del D.Lgs. n. 251/2007
- Accoglie l'istanza di ammissione al patrocinio a beneficio dello Stato;
- Spese compensate.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 maggio 2019

Il Giudice est.
Ilaria Casu



Il Presidente
Antonio Diella



TRIBUNALE DI BARI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 3/5/19

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Cognome: ...